INSEGNANTI DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA ASSOCIATI (ILSA)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

* * *

Il giorno 6 del mese di dicembre dell'anno 2000 in Firenze, Piazza Indipendenza n. 10, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie;

2) Varie eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Legge e di Statuto Sociale, il Presidente Sig. Massimo Maggini, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Elisabetta Jafrancesco.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, nell'albo dell'Associazione quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a norma dell'art. 14 dello Statuto;

- che sono presenti, in proprio o per delega, 75 soci, su di un totale di 90, e quindi, essendo rispettato il quorum costitutivo stabilito dall'art. 18 dello Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

* * *

Aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale rende noto all'Assemblea i motivi che rendono necessario apportare delle modifiche allo Statuto dell'Associazione.

Tali modifiche, prosegue il Presidente, si rendono necessarie in virtù delle recenti trasformazioni e dell'evolversi della disciplina che regolamenta "gli enti non commerciali", disciplina che ha subito profondi cambiamenti con l'introduzione del D.lgs. 460/97.

Il Presidente aggiunge che ritiene inoltre necessario apportare alcune modifiche che rendano l'organizzazione e la struttura dell'Associazione più flessibile al suo interno, soprattutto nei rapporti fra gli associati.

Ciò premesso ed al fine di apportare le necessarie modifiche, egli propone all'Assemblea un nuovo Statuto.

Dopo una lunga ed esauriente discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la nuova versione dello Statuto dell'Associazione, così come proposta dal Presidente, che viene riportata di seguito al presente verbale e ne forma parte integrante.

L'Assemblea dispone inoltre che copia di esso venga esposta nella bacheca dell'Associazione per trenta giorni dalla data odierna e che ne venga rilasciata copia, a spese dell'Associazione, a tutti i soci che ne faranno richiesta.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si scioglie dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Firenze, lì 6/12/2000

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

STATUTO

A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO

Art. 1) Denominazione

E' costituita una associazione culturale denominata "INSEGNANTI DI ITALIANO COME LINGUA SECONDA ASSOCIATI (ILSA)".

Art. 2) Sede e durata

L'Associazione ha sede in Firenze, piazza Indipendenza 10; è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 18.

Art. 3) Scopo

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Scopo dell'Associazione è diffondere la lingua italiana nel mondo, collegare le varie realtà di insegnamento dell'italiano come lingua seconda e straniera, promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica, confrontare e verificare le varie esperienze didattiche di insegnamento linguistico, formare e aggiornare gli insegnanti.

Per perseguire tale scopo l'Associazione potrà fra l'altro organizzare convegni e seminari, produrre materiali didattici, fornire consulenze a persone fisiche ed enti, realizzare un bollettino o comunque una o più pubblicazioni periodiche e non, realizzare e gestire un sito web.

B) SOCI

Art. 4) Categorie di soci

Esistono due categorie di soci dell'Associazione:

- soci ordinari;

- soci onorari.

Art. 5) Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro che, fattane richiesta, ottengono il parere favorevole dell'Assemblea dei soci, che su tale argomento delibera a maggioranza semplice dei presenti. Nel periodo intercorrente fra la richiesta e la prima assemblea essi possono essere ammessi provvisoriamente a far parte dell'Associazione da parte di un membro del Consiglio Direttivo e fino a ratifica da parte dell'Assemblea.

I soci ordinari versano:

a) una quota una tantum, da corrispondersi al momento dell'iscrizione;

b) una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, da corrispondersi entro tre mesi dalla scadenza della stessa;

c) eventuali quote o contributi specifici per la partecipazione a particolari iniziative dell'Associazione.

I termini sopra indicati sono tassativi; in particolare il mancato rispetto del termine di cui alla lettera "b" comporta la perdita automatica della qualifica di socio ordinario.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6) Soci onorari

I soci onorari sono scelti dal Consiglio direttivo, a insindacabile giudizio dello stesso ed a maggioranza assoluta dei membri, fra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze e chiara fama a livello nazionale e/o internazionale nel campo delle finalità dell'Associazione.

I soci onorari non sono tenuti al versamento né di una quota una tantum né di una quota periodica.

Art. 7) Diritti dei soci

Tutti i soci riceveranno al momento del pagamento una tessera dell'Associazione, contenente l'indicazione della categoria di appartenenza.

A parte le diverse modalità di pagamento delle quote previste per le due categorie di soci, fra essi non esiste alcuna differenza per quanto riguarda diritti e doveri connessi a tale qualifica.

Art. 8) Obblighi dei soci e sanzioni a loro carico

I soci sono tenuti:

- al rispetto dello Statuto dell'Associazione, nonché delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- al versamento delle quote a loro carico.

A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui al comma precedente, oppure abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all'Associazione, potranno essere presi dal Consiglio direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e saranno appellabili solamente di fronte all'Assemblea dei soci:

- sospensione, per un tempo definito ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all'indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso;
- espulsione, nel qual caso sarà facoltà del Consiglio direttivo decidere sulla eventuale riammissione, previa successiva ratifica dell'Assemblea.

Art. 9) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni, decadenza per morosità, espulsione o morte.

L'espulsione viene deliberata, con obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo; tale deliberazione deve essere presa a maggioranza assoluta dei

membri dello stesso.

Per socio moroso si intende chi non è in regola con il pagamento della quota associativa entro due mesi dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

C) ORGANI

Art. 10) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Tesoriere.

Art. 11) Assemblea dei soci, partecipazione e convocazione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, purché maggiorenni.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, compresi i componenti del Consiglio direttivo; ogni socio non può essere portatore di più di dieci deleghe.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su istanza di almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi; in quest'ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto.

La convocazione può avvenire per lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero mediante affissione di apposito avviso nella bacheca dell'Associazione; tale avviso deve rimanere esposto ininterrottamente per i trenta giorni precedenti la data dell'Assemblea.

Art. 12) Assemblea ordinaria

L'Assemblea è Organo Sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno,

nel periodo che va dal 1 aprile al 30 giugno di ogni anno. Essa:

- ratifica l'ammissione dei nuovi soci ordinari;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge i membri del Consiglio direttivo, il Presidente ed il Tesoriere dell'Associazione;
- approva il Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, nonché le modifiche dello stesso;
- approva il bilancio consuntivo nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 13) Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno le metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per le sole delibere di scioglimento e liquidazione, se siano state effettuate due convocazioni, ad almeno trenta e non più di sessanta giorni di distanza, senza che sia stato raggiunto il quorum costitutivo, potrà essere effettuata una terza convocazione, ad almeno trenta e non più di sessanta giorni di distanza dalla seconda di esse, ed in tale terza convocazione, fermo restando il quorum deliberativo dei due terzi dei presenti, essa si riterrà

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Tale terza convocazione, in deroga all'ultima comma dell'art. 11, dovrà essere fatta per lettera raccomandata, comunicazione fax od e-mail almeno otto giorni prima.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvede anche alla eventuale nomina del Liquidatore ed alla fissazione del compenso per lo stesso.

Art. 14) Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea che può fissare un compenso per i componenti, anche differenziato in virtù delle mansioni da ognuno di essi svolte.

I membri del Consiglio, salvo diversa delibera dell'Assemblea che stabilisca una durata inferiore, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, comunicazione fax od e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri.

Costituiscono compiti del Consiglio direttivo:

- predisporre eventualmente il Regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea;
- redigere i programmi dettagliati dell'attività dell'Associazione, sulla base delle direttive dell'Assemblea;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- irrogare le sanzioni nei confronti dei soci, nonché decidere sulla riammissione di soci espulsi;

- attribuire specifici incarichi a propri membri o ad altre persone per la gestione dei servizi ai soci, stabilendo gli eventuali compensi;
- predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre, qualora ne ravvisi l'opportunità, il bilancio preventivo;
- stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all'attività dell'Associazione;
- curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

Art. 15) Presidente e Tesoriere

Il Presidente ed il Tesoriere dell'Associazione devono essere scelti fra i soci presenti nel Consiglio direttivo, a meno che esso proponga all'Assemblea nominativi diversi.

Presidente e Tesoriere restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, per un massimo di tre anni, e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli direttivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tali funzioni sono svolte dal Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

D) PATRIMONIO, CONTABILITA' E BILANCIO

Art. 16) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili

che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dalle quote associative e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

In caso di particolari necessità finanziarie della stessa, i soci potranno effettuare finanziamenti all'Associazione, che si presumeranno infruttiferi salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, nel rispetto degli eventuali vincoli di Legge.

Art. 17) Contabilità e bilancio

Il Consiglio direttivo è responsabile della tenuta dei libri nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla normativa sia civile che fiscale.

L'esercizio annuale ha durata coincidente con l'anno solare; di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio, ed approvato dall'Assemblea, il bilancio consuntivo.

Qualora dal bilancio emergano utili o comunque avanzi di gestione essi non potranno in alcun caso essere distribuiti ma dovranno essere utilizzati nell'attività dell'Associazione, ovvero accantonati a riserve in previsione di un utilizzo futuro.

E) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 18) Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea straordinaria, con la modalità di cui all'art. 13, delibera lo scioglimento dell'Associazione.

In caso che al momento della delibera di scioglimento esistano rapporti di debito/credito, ovvero esista un residuo attivo del quale non può essere immediatamente decisa la destinazione, l'Assemblea nomina uno o più

Liquidatori, fissandone l'eventuale compenso.

F) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19) Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci o fra soci e l'Associazione od i suoi organi dovrà essere devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, due scelti dalle parti ed il terzo d'accordo fra essi ovvero, in caso di disaccordo, dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze.

Il Collegio arbitrale deciderà informalmente secondo equità; il suo giudizio sarà inappellabile.